



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Legge regionale 6 novembre 2015 - n. 34

Legge di riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo 2

Legge regionale 6 novembre 2015 - n. 35

Incorporazione del comune di Menarola, nel comune di Gordona, in provincia di Sondrio 4

Legge regionale 6 novembre 2015 - n. 36

Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 5

Legge regionale 6 novembre 2015 - n. 37

Ratifica dell'intesa tra Regione Lombardia della Repubblica Italiana e la Repubblica e il Cantone Ticino della Confederazione Svizzera 9

Supplemento n. 46 - Martedì 10 novembre 2015

Legge regionale 6 novembre 2015 - n. 34
Legge di riconoscimento, tutela e promozione del diritto al ciboIL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvatoIL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Principi e finalità)

1. Regione Lombardia riconosce e tutela sul proprio territorio il diritto universale di accedere a una quantità sufficiente di cibo sicuro, sano e nutriente come diritto umano fondamentale per tutti gli individui.

2. Regione Lombardia persegue l'eliminazione sul proprio territorio di ogni forma di malnutrizione e cattiva alimentazione che metta a rischio la sopravvivenza e la salute degli individui.

3. Regione Lombardia persegue politiche di contrasto alla povertà come forma atta ad aumentare il più possibile l'autonomia delle persone e creare un ambiente favorevole affinché possano scegliere e procurarsi il quantitativo sufficiente di cibo sicuro, sano e nutriente che soddisfi le necessità alimentari personali e permetta una vita attiva.

4. Regione Lombardia, anche in conformità alla Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 avente ad oggetto (Come evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l'efficienza della catena alimentare nell'UE) e alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 25 (Politiche regionali di intervento contro la povertà attraverso la promozione dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale), sostiene e promuove politiche di contrasto alla povertà alimentare e assume quale obiettivo di lungo periodo la riduzione degli sprechi alimentari del cinquanta per cento entro il 2025, secondo le modalità e gli ambiti di sua competenza.

5. Regione Lombardia introduce norme e sostiene politiche volte a promuovere i sistemi agroalimentari locali e sostenibili che garantiscono, tra gli altri, la riduzione dello spreco e la ridistribuzione delle eccedenze alimentari da parte di soggetti pubblici e privati.

6. Regione Lombardia persegue le finalità della presente legge secondo la logica dell'intervento integrato, nell'ambito delle politiche socio-assistenziali, sanitarie, formative, produttive, agricole, territoriali, paesaggistiche, ambientali, del commercio, economiche, di sviluppo rurale da essa promosse, anche valorizzando, nella loro attuazione e nel rispetto del principio di sussidiarietà, gli enti pubblici e privati che contribuiscono a combattere la povertà in tutte le sue forme, con particolare riferimento alla tutela del diritto di accesso al cibo di cui al comma 1.

7. Regione Lombardia persegue il raggiungimento del pieno diritto al cibo anche ricorrendo a una gamma di strumenti trasversali comprendenti misure e incentivi che favoriscano e promuovano sistemi alimentari più sostenibili e un consumo sostenibile; il sostegno alla ricerca e all'innovazione per la transizione a regimi agricoli e alimentari sostenibili; lo stimolo alla partecipazione attiva dei cittadini al processo di transizione del modello alimentare regionale.

8. Regione Lombardia promuove la coerenza di tutte le politiche e i programmi con gli obiettivi della presente legge, al fine di rendere effettivo sul proprio territorio il diritto di accesso al cibo di cui al comma 1.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per diritto al cibo, come introdotto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e definito dal Comitato sui Diritti Economici, Sociali e Culturali delle Nazioni Unite e dalle Linee Guida della FAO del 2004, l'obbligo di ogni Stato e amministrazione pubblica di rispettare, proteggere e realizzare il diritto di ogni essere umano residente nel suo territorio ad un cibo adeguato, sostenibile e accessibile.

2. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) spreco alimentare, il determinarsi di pratiche dettate da leggi e normative, regolamenti, abitudini, logiche produttive, commerciali o organizzative, che generino eccedenze alimentari ancora utilizzabili per il consumo umano, per l'al-

imentazione animale o destinabili ad usi alternativi quali la produzione di beni o energia ma che diventano rifiuti alimentari;

b) eccedenze alimentari, gli alimenti, di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, prodotti a qualsiasi stadio della filiera agroalimentare che non siano stati raccolti, venduti, acquistati, somministrati e le derrate alimentari di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), destinate in via prioritaria all'utilizzo umano;

c) alimenti, l'insieme degli alimenti di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 che non sono esclusi dal circuito commerciale.

3. Ai fini della presente legge il riferimento all'agricoltura va inteso come comprendente l'insieme delle attività agricole, zootecniche, silvicole e ittiche.

Art. 3
(Accesso al sostentamento alimentare)

1. Regione Lombardia introduce norme e sostiene politiche di contrasto alla povertà per garantire a tutti pieno accesso ai mezzi necessari al sostentamento alimentare.

2. Regione Lombardia sostiene, incentiva e favorisce l'attività e le iniziative di organizzazioni pubbliche e private che contribuiscono a combattere la povertà in tutte le sue forme, con particolare riferimento alla tutela del diritto di accesso al cibo di cui all'articolo 1.

Art. 4
(Contrasto allo spreco alimentare)

1. Regione Lombardia promuove e sostiene programmi e corsi di educazione alimentare, di economia ed ecologia domestica per rendere i soggetti della filiera agroalimentare e i consumatori consapevoli degli sprechi alimentari e dei conseguenti impatti ambientali, economici e sociali, nonché per fornire indicazioni per un acquisto sostenibile, e per la conservazione, preparazione e smaltimento finale degli alimenti.

2. Regione Lombardia promuove la riduzione progressiva degli sprechi alimentari mediante la sensibilizzazione e la formazione degli addetti pubblici e privati, sia dei donatori di alimenti sia dei soggetti beneficiari, la cui attività implichi la gestione di eccedenze alimentari, anche in collaborazione con le Aziende di Tutela della Salute (ATS).

3. Regione Lombardia realizza azioni e sostiene campagne di comunicazione locale volte alla riduzione dello spreco alimentare lungo tutta la filiera agroalimentare.

4. Regione Lombardia, nell'ambito delle regole di aggiudicazione contenute nei bandi propri e delle società del sistema regionale (SIREG) rivolti a imprese e servizi di ristorazione e di ospitalità alberghiera, attribuisce, nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), un criterio premiale alle imprese in grado di garantire i più ridotti volumi di spreco alimentare.

5. Regione Lombardia, nell'ambito delle proprie competenze, introduce premialità per le amministrazioni locali che aderiscano a programmi di aggiudicazione dei bandi sul modello di cui al comma 4.

6. Regione Lombardia, nell'ambito delle azioni volte a ridurre gli sprechi alimentari, promuove lo sviluppo dei sistemi agroalimentari locali e sostenibili in quanto capaci di garantire una significativa riduzione di tali sprechi.

7. Regione Lombardia, nell'ambito delle proprie competenze, introduce premialità per gli operatori del settore alimentare inclusi quelli della ristorazione sanitaria, scolastica ed assistenziale e per tutti gli operatori pubblici e privati della filiera agroalimentare che donano alimenti o cedono gratuitamente eccedenze alimentari o che operano nell'ottica della riduzione dello spreco alimentare lungo tutta la filiera agroalimentare.

Art. 5
(Recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari)

1. Regione Lombardia, in continuità con quanto disposto dalla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 25 (Politiche regionali di intervento contro la povertà attraverso la promozione dell'attività di recupero e ridistribuzione dei prodotti alimentari a fini di

solidarietà sociale), sostiene, incentiva e favorisce le iniziative di organizzazioni pubbliche e private che recuperano, a livello locale, i prodotti non raccolti, rimasti invenduti o scartati lungo l'intera filiera agroalimentare per ridistribuirli gratuitamente alle categorie di cittadini al di sotto della soglia di povertà o comunque in grave difficoltà economica.

2. Regione Lombardia, nell'ambito delle regole di aggiudicazione contenute nei bandi propri e delle società del SIREG rivolti ad imprese e servizi di ristorazione e di ospitalità alberghiera attribuisce, nel rispetto del d.lgs. 163/2006, un criterio premiale, a parità di volumi di eccedenze alimentari prodotte di cui all'articolo 4, comma 4, alle imprese che garantiscano la ridistribuzione gratuita delle eccedenze alimentari a favore dei cittadini meno abbienti e che promuovano azioni concrete per la riduzione a monte degli sprechi accordando la preferenza ad alimenti prodotti il più vicino possibile al luogo di consumo.

3. Regione Lombardia, nell'ambito delle proprie competenze, introduce premialità per le amministrazioni locali che liberamente scelgano di aderire a programmi di aggiudicazione dei bandi sul modello di cui al comma 2.

4. Regione Lombardia, nell'ambito delle proprie competenze, introduce premialità e agevolazioni a tutti i soggetti privati e pubblici che hanno sede operativa e operano nel territorio della Regione con una progettualità di rete nel recupero, distribuzione, stoccaggio e ridistribuzione di alimenti e di eccedenze alimentari.

5. Regione Lombardia promuove la sussidiarietà orizzontale al fine di costruire reti strutturate lungo tutta la filiera che mettano in stretta relazione tutti gli attori e consentano di ottimizzare l'utilizzo degli invenduti e non raccolti, in modo efficiente e senza danno per la salute dei cittadini.

Art. 6

(Consulta regionale per la promozione del diritto al cibo)

1. È istituita, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza oneri aggiuntivi per la Regione, la Consulta regionale per la promozione del diritto al cibo, di seguito denominata Consulta, composta da quindici membri, di cui almeno nove scelti tra rappresentanti di categoria, rappresentanti di soggetti pubblici, privati e del settore non profit, esperti provenienti da Università e centri di ricerca.

2. Alla Consulta partecipano altresì l'assessore regionale competente o suo delegato, nonché cinque consiglieri regionali nominati nel rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze.

3. La Consulta, in linea con gli obiettivi della presente legge, provvede a:

- contribuire alla definizione degli obiettivi e delle strategie di medio e lungo periodo di Regione Lombardia per promuovere, rispettare, proteggere e realizzare il diritto al cibo;
- facilitare l'integrazione tra le politiche e i programmi regionali, anche tramite un coordinamento interistituzionale, al fine di garantire coerenza con obiettivi e strategie di promozione, protezione e rispetto del diritto al cibo;
- elaborare proposte volte a minimizzare tutte le perdite e le inefficienze della filiera agroalimentare favorendo la relazione diretta fra produttori e consumatori e coinvolgendo tutti i soggetti interessati con l'obiettivo di rendere più eco-compatibile la logistica, il trasporto, la gestione delle scorte e gli imballaggi;
- proporre soluzioni di facilitazione per le donazioni delle eccedenze alimentari da parte di tutta la filiera agroalimentare;
- commissionare, raccogliere e divulgare studi e ricerche riguardanti politiche e buone pratiche realizzate a livello regionale, nazionale e internazionale sul riconoscimento e la tutela del diritto al cibo, in tutti i suoi aspetti;
- promuovere, in riferimento all'articolo 4, comma 1, programmi e corsi scolastici e professionali che riducano lo spreco alimentare, introducendo il premio annuale «Spreco Zero» dedicato alle migliori esperienze realizzate.

4. La Consulta elabora una relazione annuale destinata alla Giunta e al Consiglio regionale, fornendo loro osservazioni, dati e materiale utile all'analisi dello stato di avanzamento della promozione e della tutela del diritto al cibo in Lombardia.

5. La Giunta regionale delibera, previo parere della competente commissione consiliare, la composizione e le modalità di funzionamento della Consulta.

Art. 7

(Alimentazione e salute)

1. Regione Lombardia promuove e sostiene programmi e corsi di educazione alimentare, anche attraverso programmi di sostegno psicologico e di promozione dell'attività fisica, per rendere i cittadini più consapevoli dell'importanza di una sana e corretta alimentazione e per fornire loro tutti gli strumenti per migliorare la propria salute psicofisica attraverso una dieta alimentare equilibrata e uno stile di vita più sano.

Art. 8

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel favorire l'accesso al cibo ai bisognosi, la riduzione degli sprechi e la ridistribuzione delle eccedenze alimentari. A questo scopo, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di approvazione della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione che descrive e documenta:

- gli interventi realizzati, specificandone gli ambiti, gli obiettivi, la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti e le loro caratteristiche;
- in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi realizzati e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;
- quali punti di forza e di debolezza si sono riscontrati nel corso dell'attuazione degli interventi.

2. Successivamente, con cadenza biennale al 31 marzo, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione che, oltre alle informazioni di cui al comma 1, comprende una sezione che documenta e descrive i risultati conseguiti, in particolare in termini di riduzione degli sprechi, recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari.

3. Gli esiti delle attività della Consulta, di cui all'articolo 6, sono parte integrante della relazione al Consiglio.

4. La Giunta regionale rende accessibili, anche sul proprio sito online in formato aperto, i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici, anche sul proprio sito online in formato aperto, i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto e formula indirizzi vincolanti rispetto alla implementazione delle misure e del livello di integrazione degli interventi.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Alle spese derivanti dall'attuazione delle misure di sostegno previste rispettivamente agli articoli 3, 4, 5 e 7, quantificate complessivamente per l'anno 2016 in € 200.000,00, si provvede con la riduzione di pari importo della disponibilità rispettivamente di competenza della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 3 «Altri fondi» - Titolo I «Spese correnti» e della disponibilità di cassa della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 1 «Fondo di riserva» e corrispondente aumento della missione 16 «Agricoltura, politiche agro-alimentari e pesca», programma 01 «Sviluppo del sistema agricolo e agroalimentare» - Titolo I «Spese correnti».

2. A decorrere dagli esercizi successivi al 2016 le spese di cui al comma 1 trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziare con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 6 novembre 2015

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/867 del 27 ottobre 2015)

Supplemento n. 46 - Martedì 10 novembre 2015

Legge regionale 6 novembre 2015 - n. 35
Incorporazione del comune di Menarola, nel comune di
Gordona, in provincia di Sondrio

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. Il comune di Menarola è incorporato nel comune di Gordona, in provincia di Sondrio.

2. La denominazione del comune incorporante rimane invariata.

Art. 2
(Partecipazione)

1. Nello statuto del comune di Gordona deve essere previsto che alla comunità del comune incorporato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Art. 3
(Rapporti conseguenti al mutamento della circoscrizione comunale del comune incorporante)

1. I rapporti conseguenti al mutamento della circoscrizione comunale del comune di Gordona a seguito dell'incorporazione del comune di Menarola sono regolati dalla Comunità montana della Valchiavenna, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

Art. 4
(Rimborso spese)

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla Comunità montana della Valchiavenna in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 3 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 29/2006 e della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

Art. 5
(Norma finanziaria)

1. Alle spese per la consultazione popolare di cui all'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, quantificabili in euro 15.000,00, si provvede nell'ambito dello stanziamento missione 01 «Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo», programma 07 «Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e successivi.

2. Alle spese di cui all'articolo 4, quantificabili in euro 1.000,00, si provvede mediante impiego delle somme stanziare alla missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e successivi.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 6 novembre 2015

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/869 del 27 ottobre 2015)

Legge regionale 6 novembre 2015 - n. 36
Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione
della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Principi, finalità e ambito di applicazione)

1. La Regione, ispirandosi ai principi fissati dall'articolo 45 della Costituzione e dall'articolo 3 dello Statuto d'autonomia, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, riconosce il particolare ruolo che la cooperazione assicura, quale parte integrante del sistema imprenditoriale lombardo, nella promozione della partecipazione dei cittadini al processo produttivo e alla gestione dei servizi sociali, alla fornitura di servizi pubblici e alla tutela e valorizzazione di beni comuni, nonché nell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2. La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui al Titolo V della Costituzione e nel quadro delle funzioni previste dalla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), promuove e sostiene lo sviluppo e il potenziamento della cooperazione, anche prevedendo nuovi modelli organizzativi per la gestione di servizi pubblici, esercita funzioni di indirizzo e di programmazione, assicura l'esercizio unitario delle funzioni amministrative, promuove la massima integrazione fra le diverse espressioni del mondo della cooperazione, nonché l'azione di sistema delle banche di credito cooperativo.

3. La Regione, in particolare:

- a) riconosce l'importanza e l'attualità del ruolo ricoperto dal mondo cooperativo, in particolare come strumento efficace contro il problema della disoccupazione e del disagio sociale in genere;
- b) incentiva e sostiene l'innovazione tecnologica e l'adeguamento degli standard della qualità, relativi ai beni e servizi offerti dalle imprese cooperative, anche per soddisfare bisogni emergenti della società e dei processi organizzativi delle imprese cooperative;
- c) sostiene le nuove cooperative promosse in maggioranza da lavoratori che intendono rilevare l'attività o rami di attività dell'azienda nella quale hanno operato, per finalità di salvaguardia occupazionale, ovvero da lavoratori provenienti da aziende in crisi che avviano una nuova impresa cooperativa.

4. La Giunta regionale determina le modalità di intervento per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, individuando anche le misure necessarie a prevenire e contrastare il fenomeno della falsa cooperazione e a incrementare la trasparenza nei rapporti con la pubblica amministrazione, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 2
(Ruolo delle associazioni di cooperative)

1. La Regione riconosce il ruolo di promozione e assistenza delle associazioni di rappresentanza e tutela del settore cooperativo giuridicamente riconosciute.

2. La Regione valorizza, tra le altre, le seguenti attività:

- a) attuazione di progetti a carattere sperimentale;
- b) attuazione di progetti che interessino lo sviluppo di particolari aree territoriali o di specifici settori produttivi, compresi i programmi integrati di sviluppo locale e i contratti di recupero produttivo di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale);
- c) consolidamento e sviluppo delle competenze imprenditoriali e gestionali, nonché della cultura cooperativa;
- d) realizzazione di ricerche e di analisi di settore;

- e) consolidamento e sviluppo dei servizi creditizi offerti dal sistema della cooperazione;
- f) interventi a salvaguardia dell'occupazione, nell'ambito delle finalità e degli obiettivi della legge regionale 26 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia);
- g) assistenza allo *startup* di imprese cooperative attraverso la costituzione di incubatori di imprese cooperative;
- h) accordi di partenariato, anche di livello sovranazionale, relativi a specifici progetti di sviluppo e promozione del settore cooperativo;
- i) assistenza alle cooperative in crisi.

3. Ai sensi del comma 2, lettera g), gli incubatori di imprese cooperative sono costituiti dalle organizzazioni regionali delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo maggiormente riconosciute, che accelerano e rendono sistematico il processo di creazione di nuove imprese cooperative fornendo loro una vasta gamma di servizi di supporto integrati, che includono gli spazi fisici dell'incubatore, i servizi di supporto allo sviluppo del *business* e le opportunità di integrazione e *networking*, le iniziative per la promozione della cultura e della pratica cooperativa e le attività di animazione, informazione, sostegno e consulenza nei confronti delle imprese cooperative.

Art. 3
(Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione)

1. È istituita la Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione (di seguito denominata Consulta), presieduta dall'assessore competente o suo delegato, al fine di favorire la partecipazione del sistema cooperativo lombardo alla programmazione del comparto.

2. La Giunta regionale stabilisce composizione, durata e modalità di funzionamento della Consulta, assicurando la presenza di tre consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale tra i componenti della commissione consiliare competente, nonché dei rappresentanti delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), di un rappresentante di ANCI Lombardia e dei rappresentanti degli organismi regionali delle associazioni di rappresentanza delle cooperative giuridicamente riconosciute, aventi una presenza significativa in Lombardia e che presentino istanza di partecipazione.

3. La Consulta esprime parere preventivo sui progetti di legge, sulle proposte di regolamento e sugli atti amministrativi di competenza della Giunta regionale in materia di cooperazione.

4. La Consulta, anche ai fini della vigilanza, del controllo e della programmazione da parte degli enti a ciò preposti dalla normativa vigente, promuove il costante monitoraggio della realtà cooperativa e assicura la raccolta, l'aggiornamento dei dati, le conseguenti elaborazioni statistiche, nonché lo studio delle problematiche relative alla cooperazione lombarda. A tal fine, possono essere svolte indagini e studi di carattere settoriale o locale su proposta di istituzioni e realtà associative.

5. La Consulta promuove iniziative finalizzate al costante monitoraggio delle procedure e delle modalità di affidamento alle cooperative di incarichi per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse, al fine di favorire il ricorso a gare d'appalto aggiudicate secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in luogo del metodo del massimo ribasso, per far prevalere gli elementi qualitativi nella valutazione dell'offerta.

6. La Giunta regionale stipula convenzioni con le CCIAA e con gli organismi regionali delle associazioni di cui all'articolo 4, per regolare l'utilizzo delle rispettive banche dati. Nell'ambito delle funzioni delegate o comunque attribuite alle autonomie locali e funzionali, il compito della raccolta, organizzazione e trasmissione dei dati necessari per il monitoraggio è affidato, sulla base delle indicazioni e dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, ai soggetti competenti per le diverse funzioni.

7. La Consulta propone alla Giunta regionale l'organizzazione di una conferenza regionale sulla cooperazione, da tenersi con cadenza almeno triennale, finalizzata al confronto delle politiche di sostegno alla crescita delle imprese cooperative e allo sviluppo dei rapporti fra il mondo della cooperazione e le istituzioni lombarde.

Art. 4
(Albo regionale delle cooperative sociali)

1. È istituito l'Albo regionale delle cooperative sociali e dei loro consorzi, la cui articolazione e disciplina è disposta dall'articolo

Supplemento n. 46 - Martedì 10 novembre 2015

27 della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso).

**Art. 5
(Concessione di beni e servizi pubblici)**

1. I beni immobili della Regione e degli enti del sistema regionale (SIREG) di cui al comma 2 possono essere oggetto di comodato, di concessione o locazione a canone agevolato, in favore di cooperative sociali per finalità di interesse pubblico connesse all'effettiva rilevanza degli scopi sociali perseguiti, in funzione e nel rispetto delle esigenze primarie della collettività e in ragione dei principi fondamentali costituzionalmente garantiti, a fronte dell'assunzione dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato).

2. Possono essere oggetto degli affidamenti di cui al comma 1 gli immobili della Regione, del SIREG e degli enti locali, destinati ad uso diverso da quello abitativo e:

- non inseriti nei programmi di dismissione e di valorizzazione di cui alla normativa nazionale e regionale;
- non inseriti in elenchi di beni dismessibili, ai sensi della normativa nazionale e regionale.

3. Nel caso la gestione di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sia affidata a terzi, gli enti locali scelgono il contraente attraverso procedure competitive riservate a cooperative sociali e cooperative di comunità di cui all'articolo 11. La Regione riconosce le attività di interesse pubblico svolte dalle cooperative sociali destinatarie di beni immobili ricevuti in concessione da enti locali.

4. La Regione riconosce il contributo che la cooperazione offre alla realizzazione di programmi di *housing* sociale diretti alla realizzazione o gestione di un insieme di alloggi e servizi, all'esecuzione di azioni e strumenti, tutti rivolti a coloro che non riescono a soddisfare sul mercato il proprio bisogno abitativo, per ragioni economiche o per l'assenza di un'offerta adeguata. A tal fine, la Giunta regionale definisce i criteri e le procedure per la scelta delle cooperative cui affidare la realizzazione di tali programmi.

**Art. 6
(Misure per la trasparenza nei rapporti con gli enti pubblici concedenti)**

1. Al fine di incrementare la trasparenza nei rapporti con gli enti pubblici concedenti e di prevenire situazioni di conflitto di interessi, le società cooperative che concorrono all'affidamento di lavori, servizi, forniture e beni della Regione e dei suoi enti strumentali presentano apposita dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa a:

- erogazione di contributi o erogazioni liberali in denaro o altra utilità a partiti politici iscritti nella prima sezione del Registro nazionale dei partiti politici riconosciuti ai sensi del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 (Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
- erogazione di contributi o erogazioni liberali in denaro o altra utilità a fondazioni e associazioni, la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, nonché alle fondazioni e alle associazioni che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali, in misura superiore al dieci per cento dei propri proventi di esercizio;
- presenza nei consigli di amministrazione di parenti o affini di rappresentanti legali e dirigenti responsabili delle procedure di affidamento della stazione appaltante;
- conclusione con esito positivo dell'ultima revisione ricevuta.

2. Con delibera della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sono definiti i criteri e le modalità per dare attuazione a quanto previsto dal presente articolo, anche

al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con eventuali parti correlate, realizzate direttamente o per il tramite di società controllate.

**Art. 7
(Persone e lavoratori svantaggiati e soggetti deboli)**

1. La Regione sostiene le cooperative sociali che svolgono attività a favore delle persone svantaggiate relativamente all'inserimento lavorativo, nel rispetto dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nonché in favore dei soggetti deboli.

2. Ai fini della presente legge si considerano soggetti deboli i lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 2, comma 1, n. 4), del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che versano nelle situazioni di fragilità sociale di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), oltre alle categorie svantaggiate indicate nel comma 1 dell'articolo 1 della legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti) che integra quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della l. 381/1991.

3. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale inserisce all'interno della programmazione specifiche misure per favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti di cui al presente articolo.

4. La Consulta e l'Osservatorio regionale per il mercato del lavoro effettuano annualmente il monitoraggio delle azioni di politiche attive nei confronti dei lavoratori svantaggiati.

**Art. 8
(Inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati)**

1. Le imprese, in assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), possono affidare servizi e attività a cooperative sociali iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 4, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), nel rispetto della normativa statale di riferimento.

**Art. 9
(Riserva affidamenti a cooperative sociali di inserimento lavorativo)**

1. La Regione, al fine di garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla l. 68/1999, attraverso i contratti per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, promuove l'inserimento occupazionale di lavoratori svantaggiati come previsto dalla l. 381/1991 e dei soggetti deboli previsti dal regolamento UE n. 651/2014.

2. La Regione, il SIREG e le aziende sanitarie e ospedaliere destinano alla spesa per i contratti di cui al comma 1, una percentuale di almeno il cinque per cento dell'importo complessivo degli affidamenti a terzi di forniture di beni e servizi, compatibilmente con la natura e l'oggetto del contratto, a società cooperative che inseriscono persone svantaggiate nel mercato del lavoro ai sensi del regolamento UE n. 651/2014 e della l. 381/1991.

3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta idonei provvedimenti affinché l'entità degli affidamenti a cooperative che inseriscono persone svantaggiate, come disposto dal comma 2, sia inserita tra i criteri di valutazione o di *rating* utili a giudicare in termini qualitativi le prestazioni erogate dagli enti o dalle società accreditate da Regione Lombardia, compatibilmente con la natura e l'oggetto del servizio richiesto al concessionario.

4. La Giunta regionale definisce i criteri e le procedure per la scelta delle cooperative sociali cui affidare i contratti di cui al presente articolo.

5. La Regione inserisce tra gli obiettivi strategici dei dirigenti responsabili dei centri di costo dei soggetti di cui al comma 2, quello di destinare almeno il cinque per cento dell'importo complessivo di spesa per l'acquisto di beni o servizi a favore delle cooperative sociali con affidamenti secondo le procedure definite dalla Centrale acquisti regionale (ARCA).

6. Gli enti locali in caso di externalizzazione dei servizi possono riservare una quota pari almeno al cinque per cento di servizi da affidare a cooperative sociali di inserimento lavorativo, secondo le modalità previste dalla legge. Tale quota di affidamento è da considerarsi come condizione necessaria per gli

enti locali per la partecipazione al patto di stabilità territoriale di cui all'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 11 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali). La Regione monitora annualmente il livello di affidamento da parte degli enti locali.

Art. 10 (Azioni regionali per la qualità dei servizi sociali)

1. Le azioni regionali per la qualità dei servizi sociali sono disciplinate dall'articolo 29 della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso).

Art. 11 (Cooperative di comunità e di autogestione)

1. Ai fini della presente legge, si intendono Cooperative di comunità le società cooperative, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del Codice civile e iscritte all'Albo delle cooperative di cui all'articolo 2512 del Codice civile e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, che promuovono la partecipazione dei cittadini all'erogazione di servizi pubblici, anche locali, e di pubblica utilità, nonché alla valorizzazione e gestione di beni comuni quali, a titolo esemplificativo, la salute, la cultura, il paesaggio, l'educazione, nonché all'acquisto collettivo di beni o servizi di interesse generale.

2. Le Cooperative di comunità, in virtù dello scambio mutualistico che si realizza, sono costituite quali cooperative di produzione e lavoro, di utenza, sociali o miste, e i soci sono quelli previsti dalla normativa in materia di cooperazione nelle categorie di soci lavoratori, soci utenti, soci finanziatori, che a vario titolo operano con e nella comunità di riferimento.

3. Gli ambiti territoriali, demografici e sociali vengono definiti sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

4. Ai fini della presente legge, si intendono Cooperative di autogestione le cooperative la cui attività riguardi la progettazione e la gestione di servizi e di attività sociali in ambito edilizio residenziale sociale (*housing sociale*). Le cooperative di autogestione prevedono la redazione di progetti e servizi in regime convenzionato, nel rispetto delle vigenti normative, con i soggetti proprietari pubblici di immobili fuori edilizia residenziale pubblica e privati per il cui svolgimento sono coinvolti locatari in regime convenzionato, anche al fine di agevolare l'inserimento lavorativo, ridurre la morosità incolpevole e favorire l'integrazione sociale. Le Aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER) possono stipulare convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività lavorative da parte di locatari morosi, compatibilmente con le misure regionali in atto per il contenimento della morosità incolpevole, eventualmente anche operando forme di compensazione dei canoni arretrati con modalità da definirsi dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

5. Le ALER e gli altri soggetti gestori di edilizia sociale relazionano periodicamente alla Consulta di cui alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) e ai soggetti aderenti ai contratti di quartiere, ove presenti, circa le attività svolte dalle cooperative di autogestione relativamente al contrasto del fenomeno della morosità incolpevole.

Art. 12 (Circoli cooperativi)

1. Si definiscono Circoli cooperativi le società cooperative il cui scopo principale è la gestione di centri di aggregazione e promozione sociale, anche con attività di somministrazione di alimenti e bevande, che realizzano iniziative socio-educative, sociali, ricreative e del tempo libero.

2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto della disciplina di cui al Titolo II, Capo III, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere).

Art. 13 (Interventi per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione)

1. La Regione attua forme d'intervento economico attraverso:

- a) contributi e finanziamenti alle cooperative di nuova costituzione per le spese di attivazione, in particolare per le cooperative sociali che operano per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, per le cooperative costituite tra giovani *under* trentacinque o da lavoratori espulsi dal mercato del lavoro;
- b) sostegno alle cooperative nate da aziende in crisi. La Regione in conformità con quanto previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico 4 dicembre 2014 (Istituzione di nuovo regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione) sostiene le nuove cooperative promosse in maggioranza da lavoratori che intendono rilevare l'attività o rami di attività dell'azienda nella quale hanno operato, per finalità di salvaguardia occupazionale ovvero da lavoratori provenienti da aziende in crisi che avviano una nuova impresa cooperativa;
- c) contributi e finanziamenti alle cooperative di comunità per l'eventuale acquisizione di reti e infrastrutture necessarie alla gestione dei servizi pubblici;
- d) riconoscimento, nell'ambito dei contributi e finanziamenti già in essere, del valore civile e sociale delle cooperative che promuovono la maggioranza di amministratrici donne nel consiglio di amministrazione e che perseguono il rispetto della conciliazione dei tempi lavoro/famiglia.
- e) contributi agli organismi regionali delle associazioni di cui all'articolo 2 per le attività svolte direttamente o attraverso loro enti o strutture delegate, in particolare per la costituzione e lo svolgimento delle attività di incubatore di imprese cooperative;
- f) contributi e finanziamenti per progetti e programmi di particolare valore sociale realizzati dalle cooperative, secondo le priorità definite annualmente dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nonché per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata di cui alla l.r. 2/2003;
- g) contributi e finanziamenti alle nuove aggregazioni tra imprese cooperative in forma di consorzio e al consolidamento di quelli già esistenti.

2. L'intervento di cui al comma 1 è attuato mediante la concessione di:

- a) contributi a fondo perduto in proporzione all'occupazione effettivamente salvaguardata in relazione a investimenti per la riconversione aziendale, di cui al piano aziendale, e costi di gestione previsti o sostenuti nella fase di avvio dell'attività;
- b) contributi a fondo perduto per assistenza tecnica, tutoraggio e attività di formazione dei lavoratori nella fase di avvio dell'attività;
- c) prestiti a tassi agevolati a sostegno della fase di avvio dell'attività.

3. La Regione attua forme di intervento finanziario mediante il fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative; il fondo opera, altresì, come fondo di rotazione per le cooperative sociali.

4. Le forme di intervento di cui al comma 1, lettera a), sono applicabili esclusivamente alle cooperative e ai loro consorzi, incluse le piccole società cooperative, che rientrano nella definizione di piccola e media impresa di cui alla normativa comunitaria.

Art. 14 (Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative)

1. È istituito il fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative allo scopo di:

- a) garantire, co-garantire o contro-garantire il credito alle imprese cooperative;
- b) abbattere i tassi di interesse sui finanziamenti erogati dalle aziende di credito;
- c) agevolare i finanziamenti attraverso la disponibilità di risorse regionali con le modalità della rotazione, oltre a quelle rese disponibili dagli istituti di credito; una sezione del fondo di rotazione è destinata ad interventi di cofinanziamento a tasso agevolato per gli investimenti effettuati dalle cooperative sociali.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato al sostegno dei seguenti interventi:

- a) acquisizione di immobilizzazioni materiali e immateriali;

Supplemento n. 46 - Martedì 10 novembre 2015

- b) attuazione di programmi di sviluppo di processo e di prodotto;
- c) innovazioni tecnologiche per la salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza del lavoro;
- d) consolidamento delle esposizioni finanziarie a breve termine derivanti da eventi straordinari;
- e) acquisizione di servizi per il consolidamento finanziario, il potenziamento e lo sviluppo economico e produttivo delle cooperative;
- f) attuazione di programmi e interventi per favorire l'incontro fra domanda e offerta nel mercato del lavoro, nonché l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- g) acquisizioni aziendali e riconversione di aziende in crisi da parte dei lavoratori costituiti in società cooperativa.

**Art. 15
(Disciplina del fondo)**

1. La gestione delle risorse del fondo di cui all'articolo 14, è affidata dalla Giunta regionale a un soggetto pubblico o privato abilitato a svolgere tale compito nel rispetto della normativa vigente.

2. Il gestore è autorizzato a stipulare convenzioni con soggetti terzi disponibili a concorrere con mezzi propri ai finanziamenti concessi con particolare riferimento al sistema delle banche di credito cooperativo.

3. Per quanto previsto dal comma 1 la Giunta regionale definisce:

- a) le modalità di impiego delle risorse;
- b) le condizioni dei finanziamenti e le modalità di erogazione;
- c) i contenuti e le modalità di formulazione delle domande;
- d) le procedure e i tempi per lo svolgimento dell'istruttoria;
- e) la quota di partecipazione alla costituzione del fondo;
- f) il tasso convenzionato conseguente alla eventuale garanzia;
- g) le modalità di rendicontazione dell'attività e della situazione finanziaria;
- h) le modalità di controllo e i compensi spettanti al gestore;
- i) i rapporti tra il gestore e i soggetti convenzionati per gli interventi a valere sul fondo.

4. Per la gestione automatizzata e funzionale del fondo, nonché dell'anagrafe e dell'Albo di cui all'articolo 4, la Giunta regionale può disporre, sentita la Consulta, l'utilizzo di risorse finanziarie a valere sul fondo stesso per l'adeguamento o la realizzazione di nuove procedure informatiche e telematiche, nonché per il relativo aggiornamento della dotazione tecnologica.

**Art. 16
(Clausola valutativa)**

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dalle azioni intraprese per favorire la diffusione e lo sviluppo del sistema cooperativo in Lombardia.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio regionale e alla Consulta una relazione che descrive e documenta le azioni e gli interventi progressivamente attivati, nonché gli esiti dei monitoraggi disposti dalla presente legge, indicando i soggetti coinvolti nell'attuazione, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche, il grado di utilizzo delle risorse messe a disposizione secondo le diverse modalità e finalità di aiuto previste, il grado di partecipazione alle misure offerte e il grado di soddisfazione della domanda espressa, le eventuali criticità incontrate e le modalità con cui vi si è fatto fronte.

3. A partire dal secondo anno, la relazione di cui al comma 2 include i risultati progressivamente ottenuti dagli interventi attuati, anche considerando le variazioni osservate:

- a) nella diffusione delle società cooperative, distinguendo tra le tipologie previste dalla presente legge, per ambito territoriale, economico e sociale di attività, per cooperative di nuova costituzione e nate per iniziativa di giovani, di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro, di lavoratori che rilevano aziende in crisi;
- b) nella tipologia dei servizi pubblici o di pubblico interesse gestiti dal settore cooperativo in forza della presente legge;
- c) nell'andamento occupazionale prodotto dalle cooperative beneficiarie dagli interventi regionali, con particolare

riguardo alle persone svantaggiate, ai lavoratori svantaggiati, ai soggetti in situazione di fragilità.

4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è resa pubblica, unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.

**Art. 17
(Abrogazioni e disposizioni di coordinamento)**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia);
- b) l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2005);
- c) l'articolo 42, comma 2, lett. a), della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso);
- d) l'articolo 11, della legge regionale 8 luglio 2014, n. 19 (Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale).

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle leggi di cui al comma 1, comprese le modifiche apportate ad altre leggi. Restano pertanto confermate, in particolare, le variazioni testuali apportate alla legislazione vigente dalle leggi di cui al comma 1, ove non superate da integrazioni e modificazioni disposte da leggi intervenute successivamente.

**Art. 18
(Norma finanziaria)**

1. Alle spese di natura corrente per le misure di sostegno previste dalla presente legge, quantificate in euro 100.000,00 per l'anno 2015, si provvede mediante riduzione di pari importo della disponibilità rispettivamente di competenza della missione 20 «Fondi e accantonamenti» - programma 03 «Altri Fondi» - Titolo I «Spese correnti» e di cassa della missione 20 «Fondi e accantonamenti» - programma 01 «Fondo di riserva» Titolo I «Spese correnti» e corrispondente aumento della missione 14 «Sviluppo economico e competitività» - programma 1 «Industria, PMI e Artigianato» - Titolo I «spese correnti» del bilancio di previsione 2015-2017.

2. Alle spese in conto capitale derivanti dalla applicazione della presente legge, quantificate in euro 500.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con riduzione di pari importo della disponibilità rispettivamente di competenza della missione 20 «Fondi e accantonamenti» - programma 03 «Altri Fondi» - Titolo II «Spese in conto capitale» e di cassa della missione 20 «Fondi e accantonamenti» - programma 01 «Fondo di riserva» - Titolo I «Spese correnti» e corrispondente aumento della missione 14 «Sviluppo economico e competitività» - programma 1 «Industria, PMI e Artigianato» - Titolo II «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2015-2017.

3. A decorrere dal 2016 le spese di cui alla presente legge trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziata con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

**Art. 19
(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 6 novembre 2015

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/873 del 27 ottobre 2015)

Legge regionale 6 novembre 2015 - n. 37
Ratifica dell'intesa tra Regione Lombardia della Repubblica Italiana e la Repubblica e il Cantone Ticino della Confederazione Svizzera

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Oggetto della ratifica)

1. In conformità all'articolo 14, comma 3, lettera n), dello Statuto d'autonomia della Lombardia, è ratificata l'intesa tra la Regione Lombardia e la Repubblica e il Cantone Ticino, parte integrante della presente legge, sottoscritta il 16 giugno 2015 a Como dal Presidente della Regione Lombardia e dal Presidente del Consiglio di Stato del Cantone Ticino, nonché dal Cancelliere dello Stato del Cantone stesso.

Art. 2
(Efficacia dell'intesa)

1. Le disposizioni dell'intesa di cui all'articolo 1 assumono efficacia alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero alla data di effettiva vigenza della stessa intesa in Cantone Ticino, secondo le norme del relativo ordinamento, se successiva.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 6 novembre 2015

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/878 del 27 ottobre 2015)

INTESA TRA LA REGIONE LOMBARDIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA E CANTONE TICINO DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

La Regione Lombardia, rappresentata dal suo Presidente Roberto Maroni e la Repubblica e Cantone Ticino, rappresentata dal suo Presidente Norman Gobbi, di seguito definiti «le Parti»;

- tenuto conto della *Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, del 21 maggio 1980, approvata, ratificata ed entrata in vigore sia per la Repubblica Italiana sia per la Confederazione Svizzera;*
- visti il successivo *accordo-quadro tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per la cooperazione transfrontaliera delle collettività ed autorità regionali e locali del 24 febbraio 1993 e, per la sola Confederazione Svizzera, l'adesione al Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività e autorità territoriali, che contiene disposizioni circa il diritto delle collettività territoriali di concludere accordi di cooperazione transfrontaliera e relative norme giuridiche;*
- richiamate le disposizioni in materia di relazioni internazionali e transfrontaliere riservate ai Cantoni dalla Costituzione federale Svizzera, ed in particolare gli art. 55 e 56;
- tenuto conto degli esiti della collaborazione già esistente e delle diverse iniziative fin qui promosse e realizzate nell'ambito delle precedenti Dichiarazioni;
- ritenuta la volontà di rinnovare il testo sottoscritto in data 29 gennaio 2008, con l'obiettivo condiviso di rafforzare la collaborazione in un'ottica di reciprocità, nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi nonché degli obblighi internazionali e di quelli che derivano all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione europea;
- osservate le norme della legge 131/2003 e in particolare dell'articolo 6 comma 2, cui Regione Lombardia si attiene per quanto concerne le intese internazionali.

convengono quanto segue:

Le Parti ribadiscono la volontà di promuovere, favorire e sviluppare la collaborazione nei settori del commercio, del turismo, dell'energia e trasporti, della formazione, della cultura, della valorizzazione del territorio e dell'ambiente, dei servizi di pubblica utilità, della salute e scienze mediche, dello sport, dei giovani e della montagna.

Nei settori sopra indicati, le Parti si impegnano a facilitare un regolare scambio di informazioni, coinvolgendo dove occorre e se necessario Enti, Organismi ed Associazioni dei rispettivi territori.

Art. 1

Le Parti considerano prioritari iniziative e progetti specifici intesi a

1) in generale:

- a) agevolare la reciproca conoscenza e le relazioni bilaterali anche attraverso la partecipazione di entrambe le Parti ad eventi e manifestazioni dei rispettivi territori;
- b) facilitare i contatti tra istituzioni similari di entrambe le Parti al fine di promuovere l'interscambio di informazioni, nei settori ritenuti di interesse comune;
- c) coordinare iniziative e progetti di interesse comune in fase di impostazione, di progettazione e di attuazione;

2) in particolare:

- a) promuovere programmi di interscambio culturale e percorsi formativi;
- b) sviluppare iniziative di formazione professionale;
- c) realizzare azioni di promozione integrata dei rispettivi territori, con riferimento all'attrattività turistico-commerciale, alla valorizzazione turistica dei propri territori e dei fattori specifici di attrattività, anche grazie alle opportunità che si aprono in prospettiva con Expo 2015;
- d) attivare iniziative congiunte in tema di valorizzazione del territorio, dell'ambiente e di servizi di pubblica utilità, con riferimento a servizi di trasporto pubblico transfrontalieri coordinati e integrati;
- e) coordinare le reciproche iniziative nel settore dello sviluppo delle infrastrutture e del trasporto di passeggeri e merci, in un'ottica di mobilità integrata e sostenibile;
- f) promuovere lo scambio di informazioni in ambito ambientale circa progetti di trasformazione e sviluppo territoriale nelle aree di confine, con attenzione alle normative di riferimento;
- g) sostenere la ricerca medica, scientifica e industriale;
- h) sviluppare la collaborazione e lo scambio d'informazione nei settori della salute, sanitario, socio-sanitario e sociale, tramite il trasferimento di conoscenze e scambi di buone prassi;
- i) realizzare azioni congiunte finalizzate alla costituzione dell'infrastruttura per l'informazione territoriale per l'Europa (IIT), promuovendo l'interoperabilità e l'armonizzazione delle banche dati geografiche;
- j) consolidare il partenariato per sviluppare iniziative nell'ambito della nuova programmazione comunitaria 2014-2020, prestando attenzione e favorendo in particolare progetti e la loro realizzazione di interesse transfrontaliero.

Art. 2

Per l'applicazione dell'Intesa ciascuna delle Parti designa propri rappresentanti che definiranno priorità, modalità di attuazione e di copertura finanziaria degli obiettivi concordati. Tutti gli oneri finanziari derivanti dall'Intesa saranno a carico delle Parti.

Art. 3

Le Parti provvedono alla definizione e promozione della presente Intesa e delle opportunità in essa previste.

Art. 4

La presente Intesa è redatta in due originali entrambi in lingua italiana aventi uguale valore. Essa acquista efficacia una volta approvata, con legge regionale, da parte della Regione Lombardia, rispettivamente da parte del Consiglio di Stato del Canton Ticino e resta in vigore per un periodo di 5 (cinque) anni.

Art. 5

La Cancelleria dello Stato della Repubblica e Canton Ticino e il Delegato del Presidente della Regione Lombardia, Sottosegretario ai rapporti con il Consiglio regionale, alla Macroregione alpina (EUSALP), ai quattro motori per l'Europa e alla programmazione negoziata, supportato dalla Direzione di Funzione Specialistica Rapporti Internazionali e Raccordo EXPO, fungono da organi di coordinamento e di tramite con/e per le rispettive Amministrazioni.

Art. 6

Il Presidente della Regione Lombardia e il Presidente del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, eventualmente accompagnati dai rispettivi Assessori e Consiglieri di Stato responsabili dei settori menzionati da questo accordo, si incontrano una volta all'anno alternativamente presso le rispettive sedi allo scopo di valutare insieme lo sviluppo dell'attuazione della presente Intesa, dando notizia ai rispettivi Ministeri degli Affari Esteri.

Art. 7

È facoltà delle Parti recedere dalla presente Intesa, dando preavviso scritto motivato sei mesi prima dalla scadenza; la rescissione della presente Intesa non comporterà l'interruzione dei progetti in atto.

Eventuali controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione della presente Intesa saranno risolte tramite trattative amichevoli tra le Parti, in conformità alla normativa vigente.